

## CONFRONTO DI IDEE

---

**NICOLA SELVAGGI**

### **Interdizione perpetua dai pubblici uffici e funzione rieducativa della pena Brevi osservazioni su un problema ancora aperto**

SOMMARIO: 1. Attualità e costituzionalità delle pene interdittive nei progetti di riforma del sistema sanzionatorio. - 2. L'interdizione perpetua dai pubblici uffici (secondo la disciplina vigente) e il "volto" costituzionale della pena. - 3. La difesa (tradizionale) dell'interdizione perpetua. - 4. I "nodi" dell'automatismo e del carattere di fissità dell'interdizione. - 5. Conclusioni.

#### **1. Attualità e costituzionalità delle pene interdittive nei progetti di riforma del sistema sanzionatorio**

Nei dibattiti orientati al riesame, nel suo insieme e per aspetti particolari, del sistema penale, per individuare finalmente punti e indirizzi che si auspica possano essere risolutivi della crisi 'attuale', un punto di comune condivisione, nella prospettiva di un graduale ma definitivo abbandono della detenzione "tradizionale" concepita quale fulcro del sistema e terreno naturale di esplicazione delle consolidate funzioni della pena criminale, sembra essere rappresentato dalla possibilità di valorizzare, tra le altre soluzioni che possono costituire una valida alternativa al carcere, anche le sanzioni a contenuto interdittivo<sup>1</sup>.

Nella misura in cui incidono, più o meno intensamente, sulla capacità giuridica del condannato, oltre ad avere – secondo quel che si dirà – un sicuro contenuto afflittivo<sup>2</sup>, le interdizioni agiscono non solo sul piano della prevenzione generale ma anche, ed in modo diretto, sull'altro versante della prevenzione speciale, sì che possono senz'altro favorire l'abbandono della detenzione (carceraria) quale unica, o almeno prevalente, opzione politico-criminale.

---

<sup>1</sup> Nell'ampia letteratura, si cfr. FIORELLA, *Ripartire dai progetti ministeriali di riforma del codice penale? Prospettive non avveniristiche di trasformazione del sistema delle sanzioni penali*, in questa *Rivista*, 2014, 412; DOLCINI, *Riforma della parte generale del codice e rifondazione del sistema sanzionatorio penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, 823 ss.; PALIERO, *Metodologie de lege ferenda: per una riforma improbabile del sistema sanzionatorio*, *ivi*, 1992, 510 ss.; PAGLIARO, *La riforma delle sanzioni penali tra teoria e prassi*, *ivi*, 1978, 1189 ss.; PALAZZO, *Le interdizioni nella prospettiva delle misure alternative alla pena*, *ivi*, 1977, 190 ss. Per un recente riesame della materia, con ampia comparazione e prospettive di riforma, MENGHINI, *Le sanzioni a contenuto interdittivo. Una prospettiva de iure condendo*, Torino, 2008.

<sup>2</sup> Aspetto, questo, che potrebbe anche soddisfare le esigenze di chi ritenga tale contenuto come essenziale per l'efficacia della pena, come osserva FIORELLA, *Ripartire dai progetti ministeriali di riforma del codice penale?*, cit., 412.

Guardando, del resto, al movimento di riforma, può osservarsi come alla possibilità di sostituire la pena principale con la pena accessoria, quando quest'ultima risulti da sola proporzionata alla gravità del reato e sufficiente ad impedire la commissione di reati da parte del condannato, facesse riferimento già il progetto redatto dalla Commissione Pagliaro; alle sanzioni interdittive, inoltre, dedicano attenzione il progetto elaborato dalla Commissione Grosso, il progetto Nordio, quest'ultimo prevedendo tra le "pene principali", accanto alle pene restrittive della libertà personale, anche le "pene interdittive", valutate come strumenti meno rudi, ma spesso più efficaci, e dunque in grado di armonizzarsi efficacemente con la ragione dell'intervento punitivo; ed infine il progetto Pisapia (2007), forse più dei precedenti decisamente orientato ad abbandonare il primato della pena detentiva (carceraria), in quanto inverte definitivamente la logica del sistema delle pene, prevedendo una sequela che va dalla pena pecuniaria, a quella prescrittiva e poi interdittiva, stabilendo l'applicazione della pena detentiva come soltanto residuale.

Il ruolo che, nell'orientamento complessivo del sistema penale, possono giocare le sanzioni a contenuto interdittivo, del resto, va anche valutato in rapporto all'allarme generato dagli illeciti commessi nell'ambito di sfere funzionali, in quanto lesivi di beni a rilievo collettivo e a contenuto anche economico, che risulta essere crescente. È chiaro che in relazione a tali illeciti le interdizioni possono rappresentare una risposta decisamente calibrata e con prospettive, almeno teoriche, di flessibilità e precisione maggiori rispetto alle conseguenze giuridico-penali limitative della libertà personale<sup>3</sup>; come conferma, sia pure in un contesto certamente diverso, la disciplina delle sanzioni previste a carico dell'ente, ove si stabilisce che le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Su questo punto, anche in relazione alle modifiche introdotte a suo tempo dalla legge 689/1981, si vedano FIANDACA, *Art. 27, co. 3*, in *Commentario della Costituzione* fond. da Branca G. e cont. Da Pizzorusso, Bologna, 1991, 318; DE FRANCESCO, *Le nuove pene interdittive previste dalla legge 689/1981: una svolta nella lotta alla criminalità economica?*, in *questa Rivista*, 1984, 411 ss.; SGUBBI, *Una nuova pena accessoria nel codice penale: l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese*, in *Giur. cost.*, 1983, I, 17 ss.; osserva, più di recente, DOLCINI, *La pena in Italia, oggi, tra diritto scritto e prassi applicativa*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, II. *Teoria della pena. Teoria del reato*, a cura di Dolcini, Paliero, Milano, 2006, 1087-1088 come quello delle pene accessorie rappresenti un settore nel quale il legislatore italiano sembra seguire traiettorie ondivaghe, se non contraddittorie, come testimonia da un lato l'introduzione di alcune nuove pene con la «apprezzabile consapevolezza (...) del ruolo che le pene interdittive possono assolvere nella lotta ad alcune forme di criminalità», dall'altro, in senso diametralmente opposto, l'attrazione di tali pene nell'area della sospensione condizionale della pena, facendo così venire meno «(...) uno dei più rilevanti risvolti sanzionatori (probabilmente il più rilevante) delle condanne a pena sospesa».

<sup>4</sup> Per il significato di tale disposizione e per i rapporti con la logica complessiva del sistema d'imputazione sia consentito il rinvio a SELVAGGI, *L'interesse dell'ente collettivo quale criterio di ascri-*

Naturalmente, un piano di ammodernamento del sistema sanzionatorio, preordinato a rielaborare quell'istanza profonda dell'agire collettivo che è il "castigo", non può, con ogni evidenza, ripiegare su un piano ridotto o più circoscritto di garanzie, specie per quanto riguarda la traduzione dei canoni di umanità e rieducatività, accontentandosi soltanto di ridurre il peso e la centralità del carcere. Anzi, tutto al contrario, esso deve con decisione puntare ad una reale compenetrazione della pena "riformata" nella logica costituzionalmente imposta.

Nel caso delle pene a contenuto interdittivo in particolare, questa inevitabile precisazione porta con sé almeno due fondamentali implicazioni.

La prima riguarda l'essenza della sanzione che, in un sistema penale governato dalle garanzie sostanziali imposte dalla Carta fondamentale, dovrebbe essere comunque concepita in rapporto al fatto commesso e non all'autore per la sua pericolosità (strettamente intesa) o semmai alla capacità a delinquere, da concepirsi come prevalente influenza di fattori soggettivi motivanti il reato (fattori endogeni del reato commesso)<sup>5</sup>.

La seconda, ed è questo l'aspetto che in questa sede più interessa, anche se non sempre puntualmente attestato dagli sviluppi dei movimenti di riforma, attiene all'esigenza di chiarire finalmente se l'interdizione, oltre a non poter obbedire ad una semplice idea di neutralizzazione del reo, nel senso che si sosterrà meglio più avanti, non debba in ogni caso non essere perpetua perché altrimenti si porrebbe in contrasto con il principio di rieducazione costituzionalmente fondato<sup>6</sup>.

## **2. L'interdizione perpetua dai pubblici uffici (secondo la disciplina vigente) e il "volto" costituzionale della pena**

Va da sé che proprio tale esigenza si collega, con ogni evidenza, ad una certa criticità della disciplina attuale, che appare, in effetti, concepita in modo da rendere il congegno interdittivo in larga misura impermeabile a quei fattori che, di regola, occorrerebbe valorizzare al fine di assicurare al trattamento sanzionatorio un certo grado di individualizzazione e concretezza.

Se, nella prospettiva di una possibile, futura riforma, il problema di garantire un effettivo allineamento della sanzione interdittiva con la finalità rieducativa

---

zione della responsabilità da reato dell'ente, Napoli, 2006, 22.

<sup>5</sup> FIORELLA, *Ripartire dai progetti ministeriali di riforma del codice penale? Prospettive non avveniristiche di trasformazione del sistema delle sanzioni penali*, cit., 412.

<sup>6</sup> In questa direzione, PAGLIARO, *La riforma delle sanzioni penali tra teoria e prassi*, cit., 1202; DOLCINI, *Riforma della parte generale del codice e rifondazione del sistema sanzionatorio penale*, cit., 832-833.

non sembra possa essere seriamente eluso, si tratta allora di comprendere in qual misura, rispetto alla disciplina vigente ed in relazione al problema di conformità con la Carta fondamentale, possa considerarsi tranquillizzante la complessiva collocazione delle sanzioni in questione, anche in ragione del vincolo di “accessorietà” che le lega alle pene principali.

Volendo concentrare in particolare l’attenzione sull’interdizione perpetua dai pubblici uffici, con le amplissime compressioni della sfera giuridica del condannato in cui tale sanzione si sostanzia, sarebbe probabilmente inutile, almeno ai fini delle note che qui s’intendono presentare, percorrere, anche solo per tratti brevi e con carattere di sintesi, le illustrazioni generali che normalmente accompagnano l’impostazione del problema.

I termini della questione si presentano con un nitore spontaneo, senza necessità di riconsiderare l’ampiezza e, di riflesso, l’eterogeneità che caratterizza, con il notevole tasso di problematicità che l’accompagna, la categoria degli “effetti penali della condanna”; o di riesaminare, per altro verso, le varie declinazioni della retribuzione, della prevenzione (generale e speciale), quando rapportate, appunto, alla pena “accessoria” a contenuto interdittivo<sup>7</sup>.

Quanto a quest’ultimo aspetto in particolare, sembra sufficiente ricordare che le funzioni tradizionali tendono a rispecchiarsi tutte nell’interdizione, sia pure con adattamenti e modulazioni diverse, secondo le specificazioni al proposito offerte, con varietà di prospettive ed ipotesi, dagli autori che hanno esaminato con particolare attenzione questo profilo.

Non vi è dubbio, infatti, che al “marchio” infamante della esclusione dai pubblici uffici, con la perdita della capacità elettorale, di ogni ufficio pubblico e degli altri aspetti che normalmente connotano la persona nel tessuto sociale di riferimento, a cominciare dal diritto di elettorato o di eleggibilità e dagli altri diritti politici, possa riconoscersi il carattere del “corrispettivo” per il delitto commesso<sup>8</sup>, così come una funzione preventiva generale (sebbene, di regola, meno evidente della comminatoria di pena detentiva, almeno per la ge-

<sup>7</sup> Nell’ampia bibliografia, sui temi generali indicati nel testo, VIOLANTE, *Contenuto e funzione delle pene accessorie: conseguenze in tema di applicabilità al concorso di persone nel reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1969, 263 ss.; CERQUETTI, voce *Pene accessorie*, in *Enc. Dir.*, XXXII, Milano, 1982, 819 ss.; PISA, *Le pene accessorie. Problemi e prospettive*, Milano, 1984; LARIZZA, *Le pene accessorie*, Padova, 1986; DE FELICE, *Natura e funzioni delle pene accessorie*, Milano, 1988; di recente, MELONI, *Pene interdittive*, in *Dizionario di diritto pubblico*, a cura di Cassese, Milano, 2006, 4209 ss.; VENEZIANI, *La punibilità. Le conseguenze giuridiche*, in *Trattato di diritto penale* (a cura di Grosso, Padovani e Pagliaro), Milano, 2014, 94 ss.

<sup>8</sup> Anche in ragione dell’automatismo applicativo, che ne enfatizzerebbe il carattere strettamente afflittivo: così PADOVANI, *Diritto penale*, Milano, 2012, 324; PALAZZO, *Le pene accessorie nella riforma*, cit., 659; VASSALLI, *Funzioni ed insufficienze della pena*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1961, 329 ss.

neralità dei consociati)<sup>9</sup> e speciale, in particolare sotto il profilo della neutralizzazione del reo<sup>10</sup>.

Il punto critico, in realtà, è più semplice e, al contempo, più radicale. Attiene ai tratti essenziali del congegno, in particolare ai caratteri di automatismo e di fissità, spinta (nell'ipotesi che qui si vuole esaminare) sino all'estremo della perpetuità, in rapporto al volto costituzionale della pena. E ciò – va da sé – per la soglia individuata dal legislatore, che tende a fare di questa interdizione una misura in grado di operare senza distinzioni in ragione dei contenuti specifici (più o meno gravi) dell'illecito, per l'impossibilità conseguente, per il giudice, di individualizzare e concretizzare il carico sanzionatorio e per l'effetto che è certamente neutralizzante ma, nel contempo (e nel complesso) potenzialmente de-socializzante, in misura eguale se non talvolta addirittura maggiore.

### 3. La difesa (tradizionale) dell'interdizione perpetua

È noto come la costituzionalità dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici sia stata difesa con varietà di argomenti, addotti dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria in tempi che oggi possiamo considerare abbastanza risalenti.

In termini assai generali si è così rilevato che la disposizione di cui all'art. 27, co. 3, Cost., anche per l'esplicito divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, sarebbe da riferirsi alle sole pene principali, e a quelle detentive in particolare, con esclusione invece delle pene accessorie<sup>11</sup>.

A ciò aggiungendosi, ove invece lo scrutinio di costituzionalità s'intendesse praticabile, che una volta chiarita l'assenza di contrasto tra la disposizione costituzionale e la pena dell'ergastolo a maggior ragione detto contrasto non dovesse ravvisarsi per una pena accessoria<sup>12</sup>; soggiungendosi, infine, con riferi-

<sup>9</sup> Per questi rilievi, DE FELICE, *Natura e funzioni delle pene accessorie*, cit., 55-56.

<sup>10</sup> LARIZZA, voce *Pene accessorie*, in *Dir. pen. proc.*, IX, Torino, 1995, 423-424.

<sup>11</sup> Per l'analisi critica di quest'avviso (in tempi risalenti fatto proprio anche dalla Corte costituzionale – si veda Corte cost., n. 113 del 1968), FIANDACA, *Art. 27, co. 3*, cit., 316; MANNA, *Sulla illegittimità costituzionale delle pene accessorie fisse. L'art. 2641 del codice civile*, in *Giur. cost.*, 1980, I, 924 ss.; con riferimento alla giurisprudenza costituzionale in tema di pene pecuniarie fisse, PALIERO, *Pene fisse e Costituzione: argomenti vecchi e nuovi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1981, 726 ss.;

<sup>12</sup> In questi termini, in particolare, Cass., Sez. I, 21 marzo 1980, in *Giust. pen.*, 1981, II, 164: «È manifestamente infondata – in relazione all'art. 27 Cost. – la questione di legittimità costituzionale degli articoli 28 e 29 c.p. sotto il profilo che la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici sarebbe in contrasto con il principio secondo cui le pene non devono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, ma devono tendere alla rieducazione del condannato»; e ciò non solo richiamando la giurisprudenza sul difetto di contrasto tra la pena principale perpetua dell'ergastolo e il dettato costituzionale (si cfr. Corte cost. n. 264 del 1974) ma anche sul rilievo che la pena accessoria può efficacemente con-

mento proprio all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, che consegue – com'è noto – alla condanna ad almeno cinque anni o all'ergastolo, che sarebbe in ogni caso da escludere per essa il carattere generale ed automatico, dovendosi avere riguardo alla pena inflitta nel caso concreto, sulla base dei parametri di cui all'art. 133 c.p., e non alla fattispecie criminosa<sup>13</sup>, e dovendosi comunque, anche a fronte della dichiarata definitività dell'interdizione dai pubblici uffici, tenere conto dell'applicazione dell'istituto della riabilitazione. Occorre rilevare che a tali profili si associa, quale aspetto ulteriore che determinerebbe comunque l'infondatezza manifesta della questione di legittimità, l'obiezione secondo la quale sfuggirebbe alla verifica di costituzionalità l'indagine circa l'efficacia rieducativa della pena, mentre la possibilità di disporre a discrezione della pena accessoria in esame fino ad escluderla o graduarla per adeguarla al caso concreto in riferimento ai principi costituzionali postulerebbe l'intervento del legislatore.

#### 4. I “nodi” dell'automatismo e del carattere di fissità dell'interdizione

Per le ragioni che possono esporsi con carattere di sintesi, sembra che gli argomenti sollevati, e appena sopra sommariamente enucleati, non si prospettino come passaggi insuperabili; e che, anzi, rispetto all'interdizione perpetua dai pubblici uffici certamente si ponga un serio e fondato profilo di contrasto con la Carta fondamentale; contrasto che, secondo quanto più avanti si constaterà, a ben considerare, non investe soltanto l'art. 27, co. 3, ma anche altre disposizioni della Costituzione, a cominciare dall'art. 3 della Carta fondamentale, cui la prima, per evidenti ragioni, è strettamente connessa e di cui anzi costituisce un'importante esplicazione<sup>14</sup>.

In primo luogo, sembra sia – se così può affermarsi – vittima di un certo antico formalismo l'idea di poter stabilire la soggezione o meno di un istituto ad un principio costituzionale (e al contenuto di garanzia che esso sottende) semplicemente facendo riferimento alla qualificazione (o alla denominazione) che di esso abbia dato il legislatore ordinario.

Non dovrebbe sostenersi, in altri termini, che un problema di “rieducatività” o di finalizzazione al reinserimento non può porsi per l'interdizione soltanto

---

tribuire proprio all'emenda del condannato ed al suo reinserimento nel consorzio civile, inducendo così a mantenere la buona condotta richiesta per l'applicazione della riabilitazione che estingue le pene accessorie.

<sup>13</sup> Per questo indirizzo giurisprudenziale si cfr., tra le altre, Cass., Sez. un., 27 maggio 1998, n. 8411, in *Giur. it.*, 2000, 381.

<sup>14</sup> Per questa impostazione e gli sviluppi conseguenti, BRICOLA, *La discrezionalità nel diritto penale*, Milano, 1965.

perché “pena accessoria”; e ciò, a maggior ragione, quando si consideri che il contenuto afflittivo dell’interdizione medesima è elaborato in modo autonomo dal sistema ed è comunque chiaramente distinto da quello proprio della pena principale.

Com’è stato osservato, è ben possibile che, nei lavori preparatori, il principio rieducativo sia stato concepito in rapporto in particolare alla detenzione, per le preoccupazioni «(...) comprensibilmente rivolte alla pena carceraria quale sanzione penale per antonomasia, carica di implicazioni politico-ideologiche e umane estranee ad altri tipi di sanzione»<sup>15</sup>. Ma ciò non vuol significare “neutralità” della Costituzione rispetto alle pene accessorie: senza diffondersi troppo sul rilievo che il dato storico non può monopolizzare l’interpretazione costituzionale chiamata ad operare su un corpo che può anche oggettivarsi, è proprio la strutturazione delle sanzioni a contenuto interdittivo, incidendo in modo ampio e (talvolta) definitivo sulla sfera giuridica del condannato (e quindi, in senso lato, sulla stessa libertà personale), ad imporre una soluzione diversa, nel senso che tale comparto disciplinare non dovrebbe potersi sottrarre alla verifica condotta alla luce dei principi costituzionali.

*Mutatis mutandis*, potrebbe del resto richiamarsi la messa a fuoco della nozione di “*matière pénale*” da parte della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, a partire dai noti *leading cases* sino alle più recenti evoluzioni, che hanno influenzato, secondo un virtuoso processo di fertilizzazione, anche altre Corti sovranazionali e quelle domestiche; propiziando l’emersione di un nucleo di principi, sostanziali e processuali, attivabile all’esito di un “*test*” che non tiene conto soltanto della formale qualificazione della sanzione ma, com’è noto, anche di altri criteri, quali la gravità dell’illecito e, soprattutto, il grado di afflittività della sanzione corrispondente<sup>16</sup>.

Né, per altro verso, può sembrare realmente spendibile l’argomento “*per re-*

<sup>15</sup> FIANDACA, *Art. 27, co. 3*, cit., 316.

<sup>16</sup> Del resto, nelle tante diramazioni dell’*affaire* Scoppola (Corte eur. dir. uomo, Sez. II, 18 gennaio 2011, Scoppola c. Italia), figura anche il problema della compatibilità della perdita del diritto di voto, collegata all’interdizione perpetua dai pubblici uffici, con il diritto garantito dal Protocollo n. 1. Richiamando la propria precedente giurisprudenza (Corte eur. dir. uomo, Grande Camera, 6 ottobre 2005, Hirst c. Regno Unito; Id., 23 novembre 2010, Greens e M.T. c. Regno Unito), la CEDU ha ricordato che il diritto di voto non è assoluto e gli Stati posseggono margini di apprezzamento, anche in relazione all’evoluzione storica e alle diversità culturali e di pensiero politico nei vari Paesi; «Tuttavia le relative limitazioni non possono arrivare sino al punto di vanificare del tutto tale diritto». In questo senso, la giurisprudenza della Corte europea sembra effettivamente non escludere in assoluto l’idea che la mera automaticità della perdita del diritto di voto, senza che sia prevista una valutazione in concreto che tenga conto di fattori quali la gravità o la natura del reato, possa porsi in contrasto con la normativa convenzionale.

*lationem*” che richiama la soluzione individuata, in linea generale, per l’ergastolo (fermi restando, d’altronde, i più ardui problemi sollevati dalla previsione del c.d. “ergastolo ostativo”), nel senso che l’arco delle possibilità e delle alternative offerte al condannato ad un certo punto dell’esecuzione riparebbe – per dir così – il difetto originario di sintonia con la Carta fondamentale, per l’evidente ragione che alla perpetuità dell’interdizione non è invece dato “rimedio” da parte dell’ordinamento. D’altro canto, se lo stesso tema della legittimità costituzionale dell’ergastolo non può certo considerarsi a tutt’oggi come “pacificato”, gli argomenti che supportano le più recenti valutazioni sulla non conformità a Costituzione della pena perpetua principale<sup>17</sup> sembrano senz’altro replicabili anche con riferimento all’interdizione (anch’essa perpetua) dai pubblici uffici.

In effetti, sembra possa osservarsi, sul piano contenutistico, che il forte tratto – per dir così – infamante dell’interdizione perpetua, attraverso il quale il legislatore si serve dello strumento sanzionatorio per esprimere in definitiva un puro biasimo etico, un giudizio di esclusione permanente, una sorta di “*sacer esto*” (se è permessa l’enfasi) in particolare suggellato dalla perdita dei diritti politici, determina un’estensione e un’afflittività di rilievo probabilmente eccessivo: la pena dell’interdizione perpetua finisce con il prospettare, infatti, il rischio di una vera e propria emarginazione dal corpo sociale ed un ostacolo che si potrebbe definire insuperabile al reinserimento del condannato o, per altro verso, un possibile “scivolo” verso la de-socializzazione<sup>18</sup>.

Si consideri, a tal proposito, che gli uffici o i servizi pubblici di cui si è privati o che diventano preclusi sono generalizzati, nel senso, cioè, che non sono limitati soltanto a taluni che possano adempiere ad una finalità, per dir così, cautelare.

Anche la previsione dell’interdizione perpetua per il caso in cui ricorrano talune condizioni soggettive di pericolosità, d’altronde, sembra deporre nel senso di un dispositivo preordinato ad escludere ed in questo senso a neutralizzare: però definitivamente, senza cioè concepire possibilità di recupero o di emenda; e, del resto, per come è positivamente congegnata l’interdizione perpetua in rapporto alla pena principale (alla condanna), tali perplessità non possono essere fugate del tutto facendo riferimento alla possibilità della riabi-

<sup>17</sup> Si cfr. PUGIOTTO, *Una quaestio sulla pena dell’ergastolo*, in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it).

<sup>18</sup> Così ROMANO, *sub art. 28, Commentario al codice penale*, Milano, 2004, 250, il quale osserva come «La costituzionalità dell’interdizione, dunque, anche per la maggior afflittività nei confronti di chi sia già legato da un rapporto con una amministrazione pubblica rispetto per esempio a un dipendente di un’impresa privata, può essere seriamente posta in discussione», aggiungendo che le perplessità «sono ovviamente più forti per l’interdizione perpetua».



litazione.

## 5. Conclusioni

Volendo a questo punto trarre qualche prudente nota conclusiva, sembra si possa osservare quanto segue.

Se da un lato, non vi è dubbio, il ricorso alla sanzione interdittiva è senz'altro congeniale agli sviluppi ed alle tendenze generali del nostro sistema, come del resto attestano anche – lo si è potuto in precedenza constatare – le più recenti iniziative di riforma, occorre considerare che la disciplina vigente delle pene accessorie mostra, almeno per quanto riguarda in special modo l'ipotesi dell'interdizione perpetua, taluni profili che possono effettivamente indurre ad una revisione del meccanismo che nel complesso presiede alla selezione e all'applicazione di tali pene.

Sebbene non si voglia assolutamente negare la possibilità in astratto che l'ordinamento sia in condizione di reagire, se del caso, anche con l'imposizione di un'interdizione in via perpetua e, quindi, con un allontanamento definitivo del soggetto dai luoghi e dalle funzioni che sono stati la “cul-la” del reato, sarebbe però necessaria la previsione di alternative o, comunque, di meccanismi che consentano al giudice di evitare automatismi, nel caso in cui ci si avveda, ad esempio, che, in concreto, l'applicazione della pena interdittiva sarebbe foriera di esiti in chiaro contrasto con gli obiettivi di reinserimento del condannato nella società<sup>19</sup>.

È, infatti, l'assenza della possibilità di evitare in concreto il peggioramento del livello di socializzazione del reo ed insomma l'assenza di strumenti d'individualizzazione e concretizzazione del carico sanzionatorio attivabili dal giudice al fine di evitare che si realizzino esiti tali da rendere impossibile lo scopo costituzionalmente imposto alla pena, a costituire l'elemento di maggiore perplessità, dal punto di vista della legittimità costituzionale, della disciplina dettata dalla legge ordinaria.

---

<sup>19</sup> PAGLIARO, *La riforma delle sanzioni penali tra teoria e prassi*, cit., 1202.